

LEGGE REGIONALE 04 marzo 2010, n. 16

Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.

Art. 2

Interventi

1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:
 - a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
 - c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
 - d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;
 - e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;
 - f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

Art. 3

Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato.
2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con DSA e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero.
3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni.

4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.

5. Presso l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.

Art. 4

Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei familiari che assistono le persone con DSA.

2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Art. 5

Attività lavorativa e sociale

1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.

Art. 6

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all'articolo 3, programma campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Art. 7

Contributi

1. La Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroga alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 7, quantificati in euro 500.000,00 a decorrere dall'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 9

Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. La disciplina di cui all'articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il triennio 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi
- Art. 3 - Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale
- Art. 4 - Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie
- Art. 5 - Attività lavorativa e sociale
- Art. 6 - Campagne di informazione e sensibilizzazione
- Art. 7 - Contributi
- Art. 8 - Norma finanziaria
- Art. 9 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - ♦ progetto di legge n. 418: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Cortelazzo, Bertipaglia, Giorgetti, Donazzan e Fontanella relativa a "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento";
 - ♦ progetto di legge n. 422: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Trento, Gallo, Diego Bottacin, Marchese, Rizzato, Azzi, Berlatto Sella, Bonfante, Causin, Frigo, Michieletto e Tiozzo relativa a "Interventi a favore dei soggetti affetti da dislessia e da altri disturbi specifici dell'apprendimento";
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 1 febbraio 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Guido Trento, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1506.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il termine Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) si intende indicare disturbi quali: la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia, così come stabilito dalla Consensus Conference del 2007 che ha coinvolto le maggiori associazioni scientifiche e professionali degli operatori coinvolti in queste problematiche.

La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta, in persone dotate di adeguata intelligenza e in assenza di patologie o deficit sensoriali, come difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura. Spesso non viene riconosciuta o viene diagnosticata con grandissimo ritardo, ne consegue che il bambino colpito da questo disturbo venga poi considerato dai genitori e dal corpo insegnante come svogliato, disattento, pigro o addirittura poco intelligente, provocando così il fiorire di una serie di problemi di carattere psicologico quali perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia, depressione. Spesso la carriera scolastica di questi bambini è costellata di insuccessi e abbandoni precoci comportando così conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti. In Italia, come nel Veneto, la dislessia evolutiva colpisce circa il 4% dei bambini, costituendo così un fenomeno di non poca rilevanza e che merita una adeguata attenzione anche dal punto di vista legislativo. Questo perché la riuscita scolastica di un bambino, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica, come stabilisce l'articolo 3 della Costituzione Italiana. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi sia in termini personali che sociali molto gravi, ed in misura maggiore poi per quei bambini con buone capacità intellettive come lo sono quelli affetti da DSA.

La disgrafia e la disortografia in particolare, consistono in manifestazioni quali lo scambio e l'inversione delle lettere, la lentezza, l'errata discrezionalità della scrittura, l'inesatta legatura dei segni e delle parole, l'errato uso dello spazio del foglio, il disordine della scrittura.

La discalculia consiste, invece, nella debolezza degli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la discalculia possono sussistere separatamente ma spesso si accompagnano.

La presente proposta di legge, che rappresenta una sintesi dei progetti di legge n. 418 e n. 422, nasce dall'esigenza di coprire un vuoto normativo e prevede una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie al fine di offrire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che sociale che professionale.

Tale progetto di legge si suddivide in 8 articoli:

Articolo 1 con il quale la Regione del Veneto riconosce che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona.

Articolo 2 dove vengono esplicitati gli interventi che la Regione intende promuovere e sostenere in favore delle persone con DSA quali promuovere la diagnosi precoce, formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari e gli insegnanti, promuovere adeguati percorsi riabilitativi, favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

Articoli 3 e 4 con i quali la Regione si impegna ad attuare ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato ed adeguatamente formato ed individuando percorsi individualizzati di diagnosi precoce e recupero. Nell'articolo 3 si individua presso l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.

Articolo 5 con il quale la Regione si impegna a garantire pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato, con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.

Articolo 6 prevede che la Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all'articolo 3, programmi campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Articolo 7 prevede che la Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroghi alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

Articolo 8 che fissa gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 154 del 01 febbraio 2010, approvandolo, con modifiche, all'unanimità - (Forza Italia - Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. - Popolo della Libertà, UDC - per la Costituente di Centro, Veneto PPE - per la Costituente di Centro, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro) - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

"Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.
2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

"Art. 37 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.
2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:
 - a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;
 - b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;
 - c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:
 - a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall'Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;

- b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all'estero;
 - c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l'amministrazione regionale;
 - d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;
 - e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106;
 - f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").
5. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.".

4. Struttura di riferimento

Direzione piani e programmi socio sanitari